

Avv. Simona Cognini  
Via Nino Bixio n. 15  
60015 Falconara M.ma (AN)  
Tel. 071/9940010 - Fax 071/9940402



Avv. Matteo Catalani  
Via Giannelli n. 36  
60123 Ancona (AN)  
Tel. 071/2071560 - Fax 071/2075472

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE

RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE

\*\*\*\*\*

Proposto dalla sig.ra Cinquantini Gigliola (c.f. CNQGLL78L64E783V), nata il 24.07.1978 a Macerata (MC) e residente a Cingoli (MC) alla via Botontano n.18, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Matteo Catalani (c.f. CTLMTT76L06I608B, fax 071.2075472, pec: matteo.catalani@pec-ordineavvocati ancona.it), procuratore comunitario stabilito del Foro di Ancona e dall'Avv. Simona Cognini (c.f. CGNSMN79S41A271E, fax 071.9940402, pec: simona.cognini@pec-ordineavvocatiancona.it), del Foro di Ancona, con studio in Falconara M.ma (AN), via Nino Bixio n. 15, giusta delega in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Matteo Catalani sito in (60123) Ancona (AN), via Giannelli n. 36;

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, (c.f. 80185250588), in persona del Ministro in carica, con sede in (00153) Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, in (60121) Ancona (AN), Piazza Cavour n. 29;

CONTRO

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, (c.f. 80007610423), in persona del legale rappresentante Direttore p.t., con sede in (60125) Ancona (AN), via XXV Aprile n. 19, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, in (60121) Ancona (AN), Piazza Cavour n. 29;

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Ufficio II, (c.f. 80007610423), in persona del legale rappresentante Direttore p.t., con sede in (60125) Ancona (AN), via XXV Aprile n. 19, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, in (60121) Ancona (AN), Piazza Cavour n. 29;

## E NEI CONFRONTI DI

sig. Castricini Emiliano (c.f. CSTMLN70T06E783S), nato il 06.12.1970 a Macerata (MC) e residente a (62015) Monte San Giusto (MC) alla via San Giacomo n. 7, quale controinteressato

### PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE E/O ADEGUATE MISURE

#### CAUTELARI

- dei giudizi formulati dalla Commissione esaminatrice della classe di concorso A60 (tecnologia nella scuola secondaria di I grado) - nell'ambito del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con decreto del Direttore Generale del personale scolastico prot. n. 106 del 23.02.2016 - con cui sono state assegnate votazioni alla prova scritta e pratica della ricorrente complessivamente non idonee per l'ammissione della medesima alle prove orali (all.ti 1-2-3-4-5);
- di tutti i verbali della Commissione d'esame A60 e quindi, tra gli altri, dei verbali n. 2 del 18.06.2016, n. 3 del 07.07.2016, n. 5 del 08.07.2017, n. 8 del 14.07.2016, n. 9 del 15.07.2016, n. 10 del 18.07.2016, n. 11 del 19.07.2016, n. 12 del 20.07.2016, n. 13 del 21.07.2016, n. 14 del 22.07.2016, n. 15 del 25.07.2016, n. 18 del 25.07.2016, n. 19 del 25.07.2016 (all. 6);
- degli atti tutti di non ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo grado per la classe di concorso A60;
- dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, con nota MIUR prot. n. 11413 del 28.07.2016, nella parte in cui non contempla la ricorrente (all. 7);
- del Decreto del Direttore Generale n. 1201 del 06.09.2016 e del Decreto del Direttore Generale n. 1313 del 28.09.2016, con i quali è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso A60, nella parte in cui non contemplano la ricorrente (all. 8);
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti, o, comunque, connessi o collegati.

FATTO

- la sig.ra Cinquantini Gigliola, essendo in possesso dei relativi requisiti di accesso, partecipava al concorso ordinario per il personale docente a posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, su base regionale, indetto con decreto del Direttore Generale del personale scolastico n. 106 del 23.02.2016, per la classe di concorso A60 (tecnologia nella scuola secondaria di I grado);
- in base all'Allegato 1 al citato D.D.G. 106/2016 il numero dei posti messi a concorso nella Regione Marche per la classe di concorso A60 era pari a 49;
- il concorso prevedeva lo svolgimento di una prova scritta e di una prova pratica, e, a seguito del positivo superamento delle stesse, l'accesso alla prova orale;
- in particolare, la Commissione del concorso poteva attribuire un punteggio massimo di 30 punti alla prova scritta, così determinati: a ciascuna domanda delle sei a risposta aperta doveva essere assegnato un punteggio compreso tra 0 e 5,50 e a ciascuno dei due quesiti in lingua, articolati a loro volta in cinque domande a risposta chiusa, un punteggio compreso tra 0 e 3,50 (0,7 per ogni singola risposta esatta).

I punteggi così determinati dovevano, poi, essere moltiplicati per  $\frac{3}{4}$  al fine di ottenere il punteggio totale assegnato alla prova ( $40 \times \frac{3}{4} = 30$ ).

Alla prova pratica la Commissione poteva, invece, attribuire un punteggio massimo di 10.

Il risultato complessivo era dato dal punteggio totale conseguito nella prova scritta a cui andava sommato il punteggio conseguito nella prova pratica.

Il punteggio minimo complessivo per accedere alla successiva prova orale era di 28 punti (all. 9);

- la ricorrente partecipava regolarmente allo svolgimento sia della prova scritta, tenutasi in data 11.05.2016, sia della prova pratica, tenutasi in data 08.07.2016, confidando in un esito positivo, avendo fornito delle prove scritte pertinenti, coerenti, corrette sul piano sintattico, complete e con spunti personali ed originali, adeguate in ordine alle competenze nella lingua straniera scelta, nonché una prova pratica eseguita in modo eccellente, con riguardo sia alla correttezza formale sia alla metodologia e alla progettazione didattica sia all'originalità;
- tuttavia, a seguito della pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche con nota MIUR prot. n.

11413 del 28.07.2016, la ricorrente apprendeva di non aver raggiunto il punteggio necessario per il positivo superamento delle prove scritte e pratiche;

- difatti, la sig.ra Cinquantini risulta aver ottenuto il punteggio complessivo di 26,78;

- dall'esame degli atti concorsuali e delle valutazioni della Commissione emergono gravissime irregolarità, con evidenti profili di illegittimità, lesivi dei diritti della ricorrente.

Tanto premesso in fatto, gli atti impugnati, come sopra specificati, devono ritenersi illegittimi e vanno annullati per le seguenti ragioni di

#### DIRITTO

*ILLEGITTIMITÀ PER VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI CORRETTEZZA E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, DI SALVAGUARDIA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE SCOLASTICO N. 106 DEL 23.02.2016, DEL D.M. 95/2016 E DELLA CIRCOLARE PROT. N. 14097 DEL 18.05.2016 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE PUBBLICATE CON NOTE PROT. N. 9209 DEL 21.06.2016 E N. 9598 DEL 27.06.2016 - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ - IRRAGIONEVOLEZZA - INGIUSTIZIA MANIFESTA - MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ - TRAVISAMENTO - CONTRADDITTORIETÀ CON I CRITERI DI VALUTAZIONE FISSATI DALLA STESSA COMMISSIONE - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE*

*1. Illegittimità delle procedura di correzione. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buona andamento della Pubblica Amministrazione*

La Commissione per la classe di Concorso A60 si riuniva in data 18.06.2016 per deliberare in merito all'elaborazione della prova pratica, ai criteri e alle griglie per la correzione della prova scritta e della prova pratica (v. all. 6), come da "Istruzioni per la valutazione della prova scritta e per lo svolgimento della prova pratica" rese dal MIUR con nota prot. n. 14097 del 18.05.2016 (all. 10).

La griglia di correzione della prova scritta veniva pubblicata con nota MIUR prot. n. 9209 del 21.06.2016 (all. 11), mentre quella per la correzione della prova pratica veniva pubblicata con nota MIUR prot. n. 9598 del 27.06.2016 (all. 12).

Ora, l'esatta conoscenza dei tempi di correzione medi impiegati per singola prova pratica è impedita all'istante dalla parziale e incompleta trasmissione, da parte del competente Ufficio Scolastico, della documentazione richiesta, con particolare riguardo ai verbali n. 16 e 17.

Tuttavia, già dall'esame di quelli tra i verbali inviati alla ricorrente a seguito di formale istanza di accesso agli atti, parrebbe che la Commissione esaminatrice abbia dedicato pochissimo tempo, meno di un minuto ad elaborato, per la correzione della prova pratica tenutasi in data 08.07.2016

Difatti il verbale n. 15 del 25.07.2016, aperto alle 9,00 e chiuso alle 9,30, riporta la valutazione definitiva della prova scritta. Dunque alle 9,30 del 25.07.2016 non potevano essere ancora iniziate le procedure di valutazione della prova pratica.

Il successivo verbale n. 18 del 25.07.2016, aperto alle 11,30 e chiuso alle 12,40, così recita: *"La Commissione procede alla valutazione della prova pratica e all'abbinamento dei voti ai nominativi dei candidati"*.

Ebbene, la disamina della prova pratica, con votazione sulla base della griglia di valutazione predisposta dalla Commissione, non si concilierebbe con tempi di correzione ridotti, presupponendo, piuttosto, un certo approfondimento ed una discussione tra gli esaminatori, anche in ordine al riscontro dei singoli indicatori individuati (*"correttezza formale", "metodologia e didattica", "progettazione didattica", "originalità"*) all'interno del compito da giudicare.

Sul punto il Consiglio di Stato si è ripetutamente pronunciato, con la sentenza n. 2421 del 2005 e poi con la sentenza n. 3668 del 20.06.2006, ritenendo che: *"proprio la griglia di valutazione predisposta dalla Commissione imponeva a quest'ultima di dover valutare il prodotto intellettuale del candidato sotto quattro distinti profili con un'operazione logica che, in base a comune regola d'esperienza, richiede un impegno ragionevolmente eccedente il lasso temporale di poco più di un minuto dedicato alla cognizione ed espressione del giudizio in ordine a ciascuna risposta ai quesiti sottoposti ai concorrenti"* (C. Stato n. 3668 del 20.06.2006).

*II. Violazione e falsa applicazione delle griglie di valutazione della prova scritta pubblicate con nota prot. n. 9209 del 21.06.2016 - eccesso di potere per illogicità - irragionevolezza - ingiustizia manifesta - travisamento - contraddittorietà con i criteri di valutazione fissati dalla stessa Commissione esaminatrice*

In particolare, nel giudizio delle prove sostenute dalla sig.ra Cinquantini Gigliola si appalesano evidenti profili di contraddittorietà ed illogicità.

Nello specifico, in punto alla valutazione della prova scritta, dall'esame della griglia di valutazione, emerge come la risposta data dalla ricorrente al quesito n. 4, nel quale si chiedeva di definire "i contenuti di un'unità di apprendimento dedicata ai centri di lavoro a controllo numerico computerizzato", sia stata valutata come connotata da una "esposizione organica anche se non pienamente corrispondente alle indicazioni e le richieste della traccia; sufficiente capacità di sintesi e di cogliere aspetti fondamentali della tematica proposta", salvo poi essere giudicata come espressione di "conoscenze superficiali, non suffragate da riferimenti significativi, insufficiente capacità di individuare le conoscenze fondamentali".

Ebbene, delle due l'una: la risposta presenta la capacità di cogliere gli aspetti fondamentali o vi è ravvisata l'insufficiente capacità di individuare le conoscenze fondamentali.

In realtà, come emerge da una semplice lettura della prova concorsuale, la risposta offerta dalla ricorrente al prefato quesito, frutto di anni di esperienza, di una didattica esercitata in modo mirato ed approfondito, supportata da ampie conoscenze specialistiche, sarebbe dovute essere valutata con il punteggio pari ad 1,5 per il criterio "Completezza".

Ora, la scrivente difesa è a conoscenza del fatto che il giudizio, operato da una commissione concorsuale sulla preparazione tecnico-scientifica del candidato, è caratterizzato da un'ampia discrezionalità tecnica, la quale limita il sindacato di legittimità del giudice amministrativo.

Tuttavia, come affermato dal TAR Lazio con sentenza n. 869/2014: "di regola sussiste un'insindacabilità del giudizio della commissione da parte del giudice amministrativo, la quale però viene meno nei casi in cui tale giudizio sia viziato da un chiaro travisamento di fatto, ovvero da profili di palese illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, incompletezza e incongruenza, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere: se, in presenza di tali profili, il giudice amministrativo accoglierà il ricorso, non entrerà comunque nel merito della valutazione, proprio per via della loro evidenza (C.d.S., IV, 27 novembre 2008, n. 5862; id, 17 gennaio 2006, n. 172; id. 22 settembre 2005, n. 4989)".

Ebbene, per i motivi sopra esposti, dalla disamina dei giudizi espressi dalla Commissione esaminatrice si configurano con evidenza proprio quei "profili di palese illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, incompletezza e incongruenza, emergenti dalla stessa

documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere”, che consentono al giudice amministrativo l'accoglimento del ricorso.

Ed ancora “Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. si svolge in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo” (C.d.S., sez. V, sent. 1 aprile 2011, n. 2016).

La contraddittorietà manifesta nei giudizi formulati dalla Commissione esaminatrice consente, dunque, di sindacare la legittimità degli apprezzamenti tecnici espressi dalla stessa, che si appalesano addirittura come paradossali, attesa la valutazione, per la ricorrente, della risposta allo stesso quesito come portatrice di ravvisata capacità di cogliere gli aspetti fondamentali ed al contempo insufficiente capacità di individuare le conoscenze fondamentali.

*III. Violazione e falsa applicazione della griglia di valutazione della prova pratica pubblicata con nota prot. n. 9598 del 27.06.2016 - eccesso di potere per illogicità - irragionevolezza - ingiustizia manifesta - travisamento - contraddittorietà con i criteri di valutazione fissati dalla stessa Commissione esaminatrice*

Oltre all'evidente illegittimità dell'operato della Commissione esaminatrice, come sopra evidenziato, la ricorrente lamenta ulteriori aspetti dell'agire dell'amministrazione anche in punto alla correzione della prova scritta.

Dalla lettura della griglia di valutazione della prova pratica, si rileva, infatti, come per i primi tre indicatori, “1. Correttezza formale”, “2. Metodologia e didattica” e “3. Progettazione didattica”, sia prevista l'attribuzione di un punteggio di 0/1/2/3, mentre con riguardo al quarto indicatore, “4. Originalità” sia prevista l'attribuzione di un punteggio di 0/0,5/1.

Ciascun punteggio è espressione numerica di un corrispondente descrittore, e così, a titolo esemplificativo, con riguardo all'indicatore “1. Correttezza formale”, il punteggio 3 corrisponde al descrittore “1-1 Esecuzione eccellente, precisione nell'uso degli strumenti, correttezza dello strumento scelto”.

Orbene, in manifesto contrasto con le proprie precedenti determinazioni in ordine alla valutazione della prova, cristallizzate appunto nella griglia di correzione pubblicata, la Commissione giudicatrice attribuiva la frazione di voto (0,5) anche con riguardo ai primi tre indicatori, per i quali, invece, era prevista esclusivamente la possibilità di assegnazione

del voto pieno.

Tale valutazione si appalesa come ancora più illogica ed arbitraria attesa l'assenza di  
descrittori corrispondenti ai punteggi effettivamente attribuiti.

La ricorrente, infatti, ha ricevuto dei voti tali da non consentire neppure di comprendere le valutazioni effettuate sulla prova, in quanto il punteggio attribuito non è espressione di alcun descrittore.

E così, specificamente, alla sig.ra Cinquantini Gigliola veniva assegnato il punteggio di 2,5 sia con riguardo all'indicatore "1. Correttezza formale" sia con riguardo all'indicatore "2. Metodologia e didattica".

Tanto deve essere interpretato nel senso che la ricorrente ha svolto la prova pratica, in punto alla "1. Correttezza formale" con una "1-1 Esecuzione eccellente, precisione nell'uso degli strumenti, correttezza dello strumento scelto" corrispondente al punteggio 3, o con una "1-2 Esecuzione adeguata, abilità nello strumento, adeguatezza dello strumento scelto", corrispondente al punteggio 2?

Ed ancora, la sig.ra Cinquantini ha svolto la prova pratica, nell'ambito della "Metodologia e didattica" con una "2-1 Eccellente coerenza didattica, ricca di indicazioni; l'argomento viene sviluppato con ordine logico" corrispondente al punteggio 3, o con una "2-2 Buona coerenza didattica, chiara nelle indicazioni, l'argomento viene sviluppato con ordine", corrispondente al punteggio 2?

La contraddittorietà dell'agire dell'Amministrazione è resa ancora più lampante dall'espressa previsione della frazione di punto (0,5) con relativo descrittore "4.2 Elementi di discreta rilevanza didattica" per l'indicatore "4. Originalità". Difatti, quando la Commissione ha ritenuto di utilizzare la frazione di punto (0,5) per valutare un aspetto della prova, lo ha esplicitato, inserendola nella griglia di valutazione quale possibile punteggio, con tanto di corrispondente descrittore.

Ove, invece, la frazione di punto non sia stata espressamente prevista, la Commissione poteva e doveva assegnare esclusivamente il punteggio pieno.

In particolare la sig.ra Cinquantini nella prova pratica, con la corretta attribuzione del voto pieno per i primi due indicatori, avrebbe dovuto conseguire la votazione di 8,5, anziché di 7,5.

Peraltro, il criterio di arrotondamento al voto superiore, in ipotesi di frazioni di voto pari o superiori a 0,5, è stato stabilito, con riguardo alla valutazione complessiva, dalla stessa



Commissione A60, nel verbale n. 19 del 25.07.2016, in cui si legge: "La Commissione procede alla valutazione complessiva, arrotondando le frazioni di voto per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,5 e per difetto se inferiori allo 0,5, ex Tabella titoli valutativi allegata al DM 94/2016" (v. all. 6).

Per di più, a ben vedere, l'arrotondamento al voto superiore costituisce principio generale, nella procedura concorsuale che qui ci occupa, sancito dalla Tabella titoli valutativi allegata al DM 94/2016, nella quale è previsto che "le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50" (all. 13).

Ora, se è ben vero che il giudizio espresso dalla commissione giudicatrice nell'ambito di una procedura concorsuale non può tendenzialmente formare oggetto di sindacato giurisdizionale, la giurisprudenza, come già sopra evidenziato, ha tuttavia chiarito che questa regola non trova applicazione nei casi in cui emergano elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico, un errore di fatto, una contraddittorietà *ictu oculi* rilevabile.

Tanto è accaduto, ed è documentalmente comprovato, nel caso *de quo*, in cui la Commissione A60, disattendendo i criteri di valutazione da lei stessa posti, ha espresso valutazioni viziate da illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà.

I richiesti arrotondamenti, infatti, non postulano un riesame nel merito dell'operato della Commissione, ma soltanto la presa d'atto dell'errata ed evidente attribuzione di una frazione di voto non prevista e, dunque, l'assegnazione del voto corretto, ossia quello immediatamente superiore, come da criterio generale posto dalla stessa Amministrazione resistente.

\*\*\*

L'illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione esaminatrice è ancora più perniciosa ove si consideri l'estrema vicinanza del termine minimo di 28 per l'ammissione alle prove orali: la sig.ra Cinquantini ha infatti conseguito il punteggio di 26,78, con entrambe le prove ampiamente sopra la soglia della sufficienza richiesta.

Il punto è nodale, come facilmente intuibile, in quanto sarebbero bastate poche frazioni di punti in più (0,72) attribuite ad elaborati comunque giudicati superiori alla mera sufficienza, per consentire alla candidata l'ammissione all'ulteriore fase concorsuale.

In particolare, l'attribuzione alla prova pratica della votazione corretta, ossia 8,5 anziché 7,5, da calcolare in conformità alla griglia di valutazione predisposta dalla stessa Commissione giudicatrice, che non prevedeva, come sopra detto, l'utilizzo del mezzo punto per i primi due indicatori, consentirebbe già di per sé alla sig.ra Cinquantini di arrivare al punteggio di 28 necessario per l'accesso alla fase orale (27,78 arrotondato a 28).

\*\*\*

Tutti i vizi come sopra esposti, che hanno determinato l'illegittimità degli atti della procedura concorsuale, sono andati ad incidere sulla graduatoria di merito finale, pubblicata con DDG n. 1313 del 28.09.2016, ed anch'essa impugnata con il presente ricorso, nella parte in cui non prevede il nominativo dell'odierna ricorrente.

\*\*\*

### ISTANZA DI SOSPENSIVA

L'odierna ricorrente ha grandissimo interesse ad ottenere la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati.

Nelle more della decisione nel merito della controversia, si richiede, dunque, l'emissione di un provvedimento d'urgenza, in ordine al quale si ritiene sussistere sia il requisito del *fumus boni iuris* sia quello del *periculum in mora*.

Per quanto attiene al *fumus boni iuris*, non può esservi dubbio alcuno circa la fondatezza della domanda, per tutte le ragioni in fatto e in diritto sopra enunciate, alla cui lettura sia consentito rimandare.

In punto al *periculum in mora*, esistono evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, atteso come l'attuale impossibilità per la ricorrente di collocarsi utilmente nella graduatoria di merito per la classe concorsuale A60, al fine di accedere ad una occupazione stabile nell'ambito della scuola, comporta una definitiva perdita sia in termini economici, sia di chance lavorativa e di successiva progressione di carriera, non altrimenti suscettibile di alcun ristoro.

È stata, infatti, preclusa alla sig.ra Cinquantini la concreta ed attuale possibilità di mettere a frutto le specializzazioni conseguite con grande impegno personale ed a seguito di procedura altamente selettiva e formativa attivata presso le istituzioni universitarie, e di ottenere le agognate opportunità lavorative all'interno del sistema pubblico di istruzione, partecipando all'assegnazione dei relativi incarichi a tempo indeterminato.

Quale docente precaria della scuola il mancato ottenimento del posto di ruolo si riverbera non solo sul piano patrimoniale, come mancato guadagno, ma anche sul piano esistenziale, giacché viene ritardata o del tutto negata una possibilità di acquisire una fonte di reddito necessaria quale sostentamento unico ed indispensabile, sulla cui base compiere le scelte fondamentali di vita che implicano diritti costituzionalmente garantiti. Si confida, dunque, che l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia, disporre la sospensione degli effetti degli atti impugnati e pronunciare ordinanza di ammissione con riserva, fatto salvo l'esito del giudizio di merito, a sostenere la prova orale del concorso in premessa o Voglia assumere i provvedimenti più opportuni, ponendo a carico dell'Amministrazione resistente gli adempimenti conseguenti.

Si chiede, altresì, che venga disposto il riesame e la conseguente rivalutazione della prova scritta e della prova pratica elaborate dalla ricorrente in ragione della fondatezza dei motivi del ricorso come sopra esposti, stante l'assoluta bontà delle prove concorsuali sostenute.

Tutto ciò premesso, si insiste per le seguenti

### CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente ricorso, annullare gli atti ed i provvedimenti in epigrafe indicati, previa concessione della misura cautelare più idonea alla tutela della ricorrente, con espressa riserva di formulazione di eventuali motivi aggiunti.

Con vittoria di spese ed onorari oltre IVA e CPA.

In via istruttoria: si chiede sia ingiunto all'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, in persona legale rappresentante Direttore p.t., di depositare tutta la documentazione inerente alla procedura concorsuale in oggetto, ed in particolare i verbali nn. 16 e 17 della Commissione A60, ad oggi non rilasciati alla ricorrente, nonostante richiesta di formale accesso agli atti, al fine di verificare la sussistenza delle criticità sopra denunciate. Si depositano in copia:

- 1) decreto del Direttore Generale del personale scolastico prot. n. 106 del 23.02.2016;
- 2) prova scritta Cinquantini Gigliola;
- 3) valutazione della prova scritta Cinquantini Gigliola;
- 4) prova pratica Cinquantini Gigliola;

- 5) valutazione della prova pratica Cinquantini Gigliola;
- 6) verbali della Commissione A60;
- 7) nota MIUR prot. n. 11413 del 28.07.2016;
- 8) DDG n. 1201 del 06.09.2016 e DDG n. 1313 del 28.09.2016;
- 9) D.M. 95/2016 con allegato A;
- 10) nota MIUR prot. n. 14097 del 18.05.2016;
- 11) nota MIUR prot. n. 9209 del 21.06.2016;
- 12) nota MIUR prot. n. 9598 del 27.06.2016;
- 13) DM 94/2016 con allegata tabella titoli valutativi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 6-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che si tratta di controversia in materia concorsuale per il pubblico impiego, per la quale il contributo dovuto è di euro 325,00.

Al fine dell'economicità del procedimento, per consentire l'integrazione del contraddittorio, si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica del presente ricorso per pubblici proclami, nelle forme previste dall'art. 52, Il comma c.p.a., e specificamente attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, c. 1, c.p.a., i difensori indicano i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

matteo.catalani@pec-ordineavvocatiancona.it

simona.cognini@pec-ordineavvocatiancona.it

e i seguenti recapiti di fax 071.2075472/071.9940402, dove intendono ricevere le comunicazioni relative al processo.

Ancona, 25 ottobre 2016

Avv. Simona Cognini

Avv. Matteo Catalani

PROCURA SPECIALE ALLE LITI

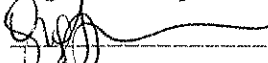
(ex art. 83 c.p.c.)

La sottoscritta sig.ra **CINQUANTINI Gigliola** nata a Macerata (MC) il 24.07.1978 residente a Cingoli (MC) alla via Botontano n. 18 - 62011 (CF CNQGGL78L64E783V) delega l'Avv. **Simona Cognini** del Foro di Ancona, con studio in Falconara M.ma (AN), via N. Bixio n. 15 ed l'Avv. **Matteo Catalani**, procuratore comunitario stabilito del Foro di Ancona presso lo studio del quale, sito in Ancona alla via Giannelli n. 36 (studio legale Cugini), eleggo domicilio, a rappresentarmi e a difendermi, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente procedimento e giudizio, in ogni sua fase, grado e stato, conferendo loro ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di proporre motivi aggiunti ed effettuare istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all'accesso agli atti, azioni cautelari di qualsiasi genere e natura anche in corso di causa, nonché di farsi sostituire da altri avvocati con pari poteri.

La presente vale come autorizzazione ai fini del trattamento dei dati personali.

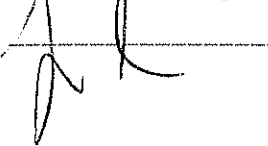
Ancona, 31.08.2016

Gigliola Cinquantini



E' autentica

Avv. Simona Cognini



Avv. Matteo Catalani

